

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO**

approvato con deliberazione C.U. n. ___ del _____

TITOLO 1
ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Ambito oggettivo di applicazione.....
- Art.2 - Interpretazione autentica
- Art.3 - Durata in carica
- Art.4 –La sede delle adunanze

Capo II
IL PRESIDENTE

- Art.5 - Presidenza delle adunanze.....
- Art.6 - Presidente del Consiglio – sostituzione
- Art.7 - Compiti e poteri del Presidente.....

Capo III
I GRUPPI CONSILIARI

- Art.8 – Costituzione
- Art.9 - Conferenza dei capigruppo

Capo IV
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- Art.10 - Designazione e funzioni

TITOLO II
I CONSIGLIERI UNIONE COMUNALE

Capo I
NORME GENERALI

- Art.11 - Riserva di legge

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- Art.12 - Entrata in carica
- Art.13 – Dimissioni
- Art.14 - Decadenza e rimozione dalla carica
- Art.15 - Sospensione dalla carica – sostituzione

Capo III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art.16 - Diritto d'iniziativa
- Art.17 – Emendamenti alle proposte di deliberazioni
- Art.18 - Attività ispettiva: interrogazioni e question time

- Art.19 – Ordini del giorno e mozioni
- Art.20 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art.21 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Capo IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art.22 - Diritto di esercizio del Mandato
- Art.23 - Divieto di mandato imperativo
- Art.24 - Partecipazione alle adunanze del Consiglio e commissioni
- Art.25 - Astensione obbligatoria
- Art.26 - Responsabilità personale-esonero.....

Capo V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art.27 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti
- Art.28 - Funzioni rappresentative

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO UNIONE COMUNALE

Capo I
CONVOCAZIONE

- Art.29 - Competenza
- Art.30 - Avviso di convocazione
- Art.31 - Ordine del giorno
- Art.32 - Avviso di convocazione-consegna-modalità
- Art.33 - Avviso di convocazione-consegna-termini
- Art.34 - Ordine del giorno-pubblicazione e diffusione

Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art.35 – Deposito degli atti
- Art.36 - Adunanze di prima convocazione
- Art.37 - Adunanze di seconda convocazione

Capo III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art.38 - Adunanze pubbliche
- Art.39 – Adunanze segrete
- Art.40 – Adunanze "aperte"

Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art.41 - Comportamento dei consiglieri
- Art.42 – Ordine della discussione
- Art.43 - Comportamento del pubblico
- Art.44 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V
ORDINE DEI LAVORI

- Art.45 - Comunicazioni - – question time – interrogazioni
- Art.46 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art.47 - Discussione - norme generali
- Art.48 - Questione pregiudiziale o sospensiva(ritiro e rinvio dei punti
all'ordine del giorno)
- Art.49 - Fatto personale
- Art.50 – Sospensione della seduta
- Art.51 - Termine dell'adunanza

Capo VI
ADUNANZE IN MODALITA' TELEMATICA

- Art.52 – Definizioni
- Art.53 - Requisiti tecnici minimi
- Art.54 – Convocazione e svolgimento delle sedute
- Art.55 – Verbale di seduta

Capo VII
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

- Art.56 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art.57 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma
- Art.58 - Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

TITOLO IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
POLITICOAMMINISTRATIVO

Capo I
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

- Art.59 - Criteri e modalita'

Capo II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art.60 - Criteri e modalità

TITOLO V
LE DELIBERAZIONI

Capo I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.61 - La competenza esclusiva

Capo II
LE DELIBERAZIONI

Art.62 - Forma e contenuti

Art.63 - Approvazione - revoca - modifica

Capo III
LE VOTAZIONI

Art.64 - Modalita' generali

Art.65 - Votazioni in forma palese

Art.66 - Votazione per appello nominale

Art.67 - Votazioni segrete

Art.68 - Esito delle votazioni

Art.69 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.70 - Entrata in vigore - Diffusione

TITOLO 1
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL CHIANTI
FIorentINO

Capo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Il Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i propri lavori secondo le norme del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 267/2000 nonché dal vigente Statuto dell'Unione Comunale.

Art.2 - Interpretazione autentica

1. Le singole disposizioni regolamentari sono interpretate secondo i criteri generali di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile (interpretazione letterale e sistematica). Laddove il caso interpretativo rimanga ancora dubbio lo stesso verrà deciso secondo le disposizioni ed i principi contenuti nello Statuto dell'Unione Comunale, successivamente sulla scorta delle disposizioni di legge e, infine, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'interpretazione autentica del Regolamento da parte del Consiglio dell'Unione Comunale si traduce nella redazione di una nuova disposizione regolamentare chiarificatrice del dubbio insorto la cui proposta, redatta dall'ufficio competente, verrà inserita all'ordine del giorno della prima adunanza utile.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri dell'Unione durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti scritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente.

Questi sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario dell'Unione Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente risolvibile, e si renda necessaria la redazione di una norma di interpretazione autentica, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia

l'argomento oggetto dell'eccezione alla successiva adunanza, attivando nel più breve tempo possibile la procedura di cui al comma 5.

4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente.

5. Il Presidente incarica il Segretario dell'Unione Comunale di redigere proprio parere e di inoltrarlo all'ufficio competente per la redazione della norma di interpretazione autentica da inviare, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

6. Qualora nella conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime, la soluzione è rimessa al Consiglio dell'unione Comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art.3 - Durata in carica

1. Ai sensi dell'art.38 comma 5 del D.Lvo 267/2000, il Consiglio dell'Unione Comunale dura in carica sino all'elezione dei nuovi Consigli Comunali, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I suddetti atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art.4 – La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nei palazzi civici dei Comuni aderenti all'Unione, in apposite sale allo scopo predisposte e attrezzate.

2. Lo spazio principale della sala, adeguatamente attrezzato, è destinato ai componenti del Consiglio dell'Unione ed al Segretario. Uno spazio apposito è invece riservato al pubblico ed agli organi d'informazione, al fine di seguire nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Presidente, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga anche in luogo diverso dai Palazzi Comunali, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità delle sedi stesse, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità, o infine

qualora si renda utile al fine della partecipazione ed informazione dei cittadini su argomenti afferenti a quella comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio dell'Unione Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea.

6. In tutte le sale di riunione del Consiglio, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.

7. Nelle sale consiliari e nei locali per lo svolgimento di sedute ed incontri pubblici, ai componenti del Consiglio e della Giunta è richiesto un attento e responsabile comportamento sotto il profilo della sostenibilità ambientale, improntato al risparmio energetico, alla riduzione di consumi e sprechi.

- In particolare è richiesto di limitare, allo stretto necessario, l'utilizzo e la consultazione di documenti cartacei e di ricorrere il più possibile a processi di dematerializzazione documentale e supporti digitali.

8. E' consentito al singolo Consigliere che ne faccia richiesta, la possibilità di partecipare al Consiglio dell'Unione Comunale da remoto, mediante apposito collegamento audio-video. In tali casi andrà pertanto prevista apposita postazione audio-video suscettibile di essere costantemente osservata dal Presidente e dal Segretario dell'Unione Comunale.

Capo II **IL PRESIDENTE**

Art.5 - Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio dell'Unione Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio. Le funzioni e i compiti del Presidente del Consiglio sono definiti dalle norme statutarie e da quelle del presente regolamento.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e di efficienza e interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

3. La carica di Capogruppo è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio, di Presidente dell'Unione Comunale, nonché di Sindaco di uno dei Comuni aderenti all'Unione.

Art.6 - Presidente del Consiglio - sostituzione

1. Le funzioni vicarie sono svolte dal Presidente dell'Unione ai sensi dell'art.20-bis, comma 3 dello Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino)

2. Nell'ipotesi in cui la sostituzione del Presidente si renda indispensabile per le materie trattate, tale sostituzione dovrà essere limitata alla sola discussione di dette materie e l'ordine del giorno dovrà prevedere tali aspetti.

Art.7 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione Comunale, tutela le funzioni del Consiglio, la sua dignità e quella dei suoi componenti. Garantisce lo scrupoloso rispetto della Legge, dello Statuto e del Regolamento Consiliare, allo scopo di favorire l'efficace svolgimento dei lavori del Consiglio, ed il corretto esercizio sia dei diritti dei Consiglieri che delle funzioni di Governo.

2. Spetta in particolare al Presidente del Consiglio:

a) Presiedere il Consiglio ed ordinare i lavori;

b) Formare l'Ordine del Giorno delle riunioni e convocare il Consiglio, sentito il Presidente dell'Unione Comunale;

c) Assicurare il collegamento politico istituzionale con i Sindaci ed i Gruppi Consiliari;

d) Mantenere i rapporti con la Giunta dell'Unione al fine di assicurare che gli atti di iniziativa degli organi esecutivi, di competenza del Consiglio, siano esaminati e discussi nel rispetto dei tempi e delle procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio;

e) Dar corso alla richiesta del Presidente dell'Unione di applicare a determinati atti la procedura di urgenza o di convocare d'urgenza il Consiglio, quando non ostino le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari;

f) Convocare il Consiglio ogni volta che la legge o lo Statuto ovvero vincoli o condizioni derivanti da precedenti atti amministrativi impongano l'assunzione obbligatoria di determinati atti entro tempi stabiliti;

g) Promuovere i rapporti del Consiglio dell'Unione Comunale con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per il corretto funzionamento dell'Assemblea Consiliare, il Presidente:

a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

b) pone e precisa i termini della discussione e l'ordine delle votazioni;

c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;

d) mantiene l'ordine della Sala Consiliare disponendo sull'utilizzazione degli agenti di Polizia Municipale;

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento;

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri, anche in riferimento all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Il Presidente dichiara irricevibili i documenti da porre all'Ordine del Giorno, gli emendamenti e i sottoemendamenti redatti con termini oltraggiosi e/o sconvenienti.

6. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Presidente si avvale di strutture operative che, secondo l'organizzazione interna e la suddivisione di funzioni sono deputate a supportare il Consiglio dell'Unione Comunale e i suoi organi.

7. Nel Bilancio dell'Unione Comunale è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. La quantificazione del fondo sarà determinato d'intesa tra il Presidente e la Giunta in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

8. Le spese del fondo di cui sopra saranno gestite dall'Ufficio competente in base alle direttive emanate dal Presidente del Consiglio e viene indicativamente utilizzato per far fronte alle seguenti spese:

- a) partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale.
- b) partecipazione ed iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio dell'Unione Comunale.
- c) rapporti con altri Consigli di altre Unioni Comunali.
- d) pubblicazioni dei lavori del Consiglio dell'Unione Comunale.
- e) organizzazione di Consigli dell'Unione Comunale fuori sede.
- f) cerimoniali.

Capo III **I GRUPPI CONSILIARI**

Art.8 – Costituzione

1. I consiglieri eletti quali rappresentanti dei Comuni aderenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino possono, tra loro, formare un gruppo consiliare nonché, se unici esponenti della lista elettorale di provenienza, anche un gruppo composto da un solo consigliere.

2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capogruppo.

3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo del nuovo gruppo se già esistente.

4. Quando almeno 2 consiglieri escono dai gruppi dei quali fanno parte, senza aderire ad un gruppo già costituito, possono formare il Gruppo misto, che elegge al suo interno il Capo Gruppo. I consiglieri che compongono il Gruppo misto, possono dichiarare di costituire –

all'interno del Gruppo – una componente politica definita da una specifica denominazione, che comunicano al Presidente. Della costituzione del Gruppo misto, come pure delle modifiche alla sua composizione, deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei Consiglieri interessati.

5. Ai capigruppo consiliari deve essere effettuata, dall'Ufficio di Segreteria, la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta dell'Unione Comunale ai sensi dell'Art.125 del D.Lgs.267/2000. I relativi testi sono messi a disposizione di tutti i Consiglieri dell'Unione presso il medesimo Ufficio di Segreteria, nonché sull'apposita sezione del sito web dell'Ente.

Art.9 - Conferenza dei capi gruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente, ai fini dell'applicazione delle norme di cui al capo IV del titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267.

2. Il Presidente, nei casi di particolare necessità o urgenza, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, propone gli argomenti alla Conferenza dei Capigruppo, fermo restando la sua facoltà di modificarlo o integrarlo.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio dell'Unione Comunale, con appositi atti. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4. La Conferenza dei Capigruppo, su argomenti iscritti all'ordine del giorno che presentino particolare complessità o rilevanza, decide in merito alla possibilità che ciascun consigliere rinunci al proprio intervento, di cui all'art.57, commi 3 e 4, a favore dei consiglieri dello stesso gruppo.

5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente ed il relativo avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno 48 ore prima dell'orario di inizio della riunione.

In caso di assenza del Presidente si applica quanto previsto dall'art.6, comma 1.

Alla riunione partecipa il Responsabile di Area o altro dipendente dallo stesso incaricato e possono assistere i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art.12.

6. La conferenza è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un capigruppo.

7. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

8. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Responsabile di Area, di un dipendente dallo stesso designato o di un membro della conferenza stessa scelto dal Presidente.

Capo V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.10 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente, all'occorrenza designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, Il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori

Titolo II

I CONSIGLIERI DELL' UNIONE COMUNALE

Capo I NORME GENERALI

Art.11 - Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri dell'Unione Comunale, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito all'Unione e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere dell'Unione Comunale è personalmente responsabile dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio. Nell'adempimento delle sue funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.12 - Entrata in carica

1. I consiglieri dell'Unione eletti ai sensi dell'art.15 del vigente Statuto dell'Unione Comunale entrano in carica contestualmente all'intervenuta esecutività del provvedimento da cui ne risulta l'elezione.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art.15-bis del medesimo Statuto *“Il Consiglio dell'Unione provvede, nella prima seduta successiva all'entrata in carica, prima di deliberare su qualsiasi argomento, ad esaminare la condizione degli eletti e dei componenti di diritto per la eventuale dichiarazione di ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs.n.267/2000. La votazione per i consiglieri eleggibili è unica; si procede, viceversa, con separata votazione per i consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità. Della mancata convalida viene data formale comunicazione al Consiglio Comunale di elezione.”*

Art.13 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione Comunale devono essere presentate nei modi e nei termini previsti nell'art.38, comma 8 del D.Lgs 267/2000.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni, presentate nei modi e nei termini di cui al comma 1, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono, provvedono entro i termini utili per la convocazione del primo Consiglio dell'Unione, ad eleggere il nuovo rappresentate. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'art.15, comma 7 dello Statuto dell'Unione.

Art.14 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art.63 del D.Lgs.267/2000, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui al successivo comma 6. A conclusione della procedura, se la condizione di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri dell'Unione Comunale possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I consiglieri dell'Unione Comunale decadono di diritto dalla carica nei casi di cui agli artt.10 e 11 del D,Lgs.235/2012.

5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale, avuta conoscenza di una delle circostanze di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri dell'Unione Comunale possono decadere dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio a conclusione di apposito procedimento avviato su richiesta di qualsiasi Consigliere dell'Unione Comunale o, in mancanza, d'ufficio.

7. Ricevuta la richiesta, ovvero a seguito dell'iniziativa d'ufficio, il Presidente del Consiglio dà mandato all'Ufficio di Segreteria di redigere apposita proposta di deliberazione avente ad

oggetto l'avvio del procedimento dichiarativo della decadenza, con la previsione della contestazione, al Consigliere dell'Unione Comunale, della mancata partecipazione alle sedute consiliari ed assegnando allo stesso 20 giorni di tempo per fornire eventuali controdeduzioni. Ricevute queste ultime, ovvero spirato il termine suddetto, l'Ufficio di Segreteria procederà alla redazione di apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto la pronuncia di decadenza da parte del Consiglio dell'Unione Comunale.

8. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica può aver luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art.15- Sospensione dalla carica - sostituzione

1. I consiglieri dell'Unione Comunale sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dagli artt.10 e 11 del D.Lgs.235/2012, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di diritto.

2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere dell'Unione Comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. artt. 10 e 11 del D.Lgs.235/2012.

3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio dell'Unione Comunale, in persona del Presidente il quale dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso *e procede alla convocazione del Consiglio dell'Unione Comunale.*

4. Il Consiglio dell'Unione Comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.267/2000.

5. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito dell'Unione, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Capo III **DIRITTI DEI CONSIGLIERI**

Art.16 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Unione stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal o dai consiglieri proponenti, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Responsabile di Area competente per l'istruttoria di cui all'art.49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n.267, e ne informa la Giunta.

Il Segretario esprime parere sulla competenza del Consiglio dell'Unione a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla commissione permanente competente per materia, se istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere.

Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio dell'Unione Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione Comunale entro un termine congruo che non comprometta le finalità dell'atto.

Art.17– Emendamenti alle proposte di deliberazioni

1. Ciascun Consigliere può presentare uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'O.d.G del convocato Consiglio dell'Unione Comunale, indirizzandoli al Presidente del Consiglio che provvede a formalizzarne l'acquisizione attraverso il protocollo dell'Ente e a trasmetterli all'ufficio competente ai fini dell'apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

2. Gli emendamenti sono redatti in forma scritta e vanno presentati almeno 24 ore prima dell'orario stabilito per l'adunanza al fine della resa dei pareri di cui al comma 1. Gli emendamenti privi dei suddetti pareri sono inammissibili e come tali dichiarati dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo. Eccezionalmente, là dove l'emendamento non sia stato presentato entro il termine suddetto, il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio competente, provvederà comunque alla sua trasmissione al fine della resa dei pareri prescritti.

3. Non costituiscono emendamenti e dunque possono essere presentati anche nel corso della seduta e senza la necessità dei pareri di cui al comma 1, le correzioni di errori materiali o di forma, o quelle modifiche che comunque non alterino il senso ed il contenuto della proposta di deliberazione. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo ed il Segretario, ne dichiara l'ammissibilità al ricorrere dei suddetti profili.

4. Gli emendamenti muniti dei pareri di cui al comma 1 vengono acquisiti al fascicolo della proposta di deliberazione emendata e saranno sottoposti al voto prima della proposta emendata, da parte dell'aula.

Art.18 - Attività ispettiva: interrogazioni e question time

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio dell'Unione Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

3. Il Presidente o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri e per le quali si richiede risposta scritta. Nell'altro caso la risposta è data, di norma, nella prima adunanza utile del Consiglio.

4. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente o alla Giunta per ottenere informazioni sull'attività dell'Unione Comunale, per sapere se un fatto sia vero, se una certa

informazione sia pervenuta o sia esatta, se si siano prese o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione, secondo la disciplina di cui ai commi precedenti.

6. Ciascun consigliere può formulare interrogazioni in modalità "question time" su fatti recenti accaduti nel periodo successivo alla convocazione del Consiglio dell'Unione Comunale.

Le interrogazioni, formulate per iscritto, sono rivolte al Presidente, agli Assessori di riferimento o Consiglieri delegati e presentate tramite il Presidente del Consiglio almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta del Consiglio in cui sarà data risposta.

Copia dell'interrogazione è subito trasmessa al Presidente, agli Assessori di riferimento o Consiglieri delegati.

7. La trattazione delle interrogazioni question time di attualità avviene nei tempi previsti dal vigente regolamento.

Il consigliere firmatario della domanda di attualità può illustrarla in un tempo massimo di 2 minuti. Il Presidente, l'Assessore, il consigliere delegato, risponde nel tempo massimo di 3 minuti. 1 minuto di tempo è concesso al consigliere per replicare e dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande di attualità non può eccedere i 15 minuti.

Art.19 – Ordini del giorno e mozioni

1. L'ordine del giorno consiste in un documento di valutazione politica di avvenimenti internazionali e locali che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale o comunque ritenuti importanti e che può contenere richieste di intervento o di

iniziativa politica rivolte principalmente ad altri soggetti istituzionali o anche ad altri soggetti socialmente e culturalmente rilevanti.

2. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

3. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio dell'Unione Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività dell'Unione Comunale e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Possono essere presentati per iscritto al Presidente emendamenti alle mozioni durante le sedute consiliari.

4. In considerazione della natura giuridica delle mozioni e degli ordini del giorno per i quali non si prevede la necessità di acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile, le modifiche ai suddetti atti non comportano la necessità della preventiva assunzione di qualsivoglia parere, nulla osta o visto.

5. Le eventuali proposte di modifica alle mozioni presentate devono essere sempre accolte dal consigliere proponente la mozione medesima affinché, il relativo testo modificato, possa essere posto in votazione nei modi di cui al successivo comma 6.

Laddove la proposta di modifica non sia accolta, ai sensi del precedente periodo, la mozione verrà posta in votazione così come originariamente formulata.

E' facoltà del proponente la modifica non accolta presentare, direttamente in aula, una contro mozione suscettibile di essere posta in votazione dopo quella sulla mozione originaria.

6. La votazione sulle modifiche alle mozioni o agli ordini del giorno sono svincolate dal rispetto delle forme previste per gli emendamenti alle proposte di deliberazione ed il relativo testo modificato ai sensi del c.5 potrà dunque essere direttamente votato dal Consiglio dell'Unione Comunale.

Art.20 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio dell'Unione Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene all'Unione Comunale la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dell'Unione Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 23, 25 e 26 del presente regolamento.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267.

Art.21 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri dell'Unione Comunale hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri dell'Unione Comunale hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Ente, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.43, comma 2, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n.267 ed all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario che le inoltra ai Responsabili delle Aree che formalmente li detengono ovvero ai dipendenti responsabili

preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione dell'Unione Comunale e degli altri enti, il Presidente invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi dell'Unione Comunale e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri dell'Unione Comunale sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.22 - Diritto di esercizio del Mandato

1. I consiglieri per l'espletamento dei compiti inerenti al proprio mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge.

2. Il Consiglio dell'Unione Comunale, in conformità a quanto dispone l'art.86, c.5 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n.267, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art.23 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere dell'Unione Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art.24 - Partecipazione alle adunanze del Consiglio e commissioni

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, o verbale inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a un anno, fornendo adeguata motivazione. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza consiliare deve avvisare il Segretario o Il Presidente di Commissione prima di lasciare l'aula, perché ne sia presa espressa nota a verbale.

Art.25 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri dell'Unione Comunale devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti l'Unione Comunale e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. I consiglieri devono, comunque, astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario dell'Unione che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo. Detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

Art.26 - Responsabilità personale-esonero

1. Il consigliere dell'Unione Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, o di astensione motivata, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri dell'Unione Comunale le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal T.U.E.L. del 18/8/2000 n.267.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI DELL'UNIONE COMUNALE

Art.27- Nomine e designazioni di consiglieri - divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere dell'Unione Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio dell'Unione Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto in forma palese.

3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza dell'Unione Comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

4. Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità.

Art.28 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Unione Comunale.

2. Per la partecipazione dell'Unione Comunale a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente ed alla Giunta dell'Unione Comunale.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO UNIONE COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art.29 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio dell'Unione Comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal Presidente dell'Unione secondo quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 3 dello Statuto dell'Unione comunale.

2. La prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alle elezioni deve essere convocata dal Presidente individuato ai sensi dell'art.19, comma 4, dello Statuto dell'Unione Comunale.

Art.30 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio dell'Unione Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri consiliari a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, se viene convocata d'urgenza, ovvero se in seduta pubblica o segreta.

4. Il Consiglio è convocato in via ordinaria:

a) per iniziativa del Presidente;

b) su richiesta della Giunta dell'Unione Comunale, espressa in apposita deliberazione che fissa, altresì, il possibile giorno della seduta;

c) su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica o su iniziativa popolare sottoscritta almeno da 200 cittadini residenti elettori. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta inserendo all'ordine del giorno i punti proposti dai richiedenti.

d) Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno sono muniti in calce del bollo dell'Unione Comunale e sono firmati dal Presidente o da suo vicario. In luogo della firma autografa sull'avviso inviato ai consiglieri può essere impresso anche la dicitura "firmato" seguita dal timbro dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Art.31 - Ordine del giorno

1. Gli argomenti di carattere generale, quelli relativi all'attività amministrativa istituzionale dell'Unione Comunale e le deliberazioni in senso tecnico, sono portate alla discussione e al voto consiliare nell'ordine e a mezzo dei seguenti strumenti:

- deliberazioni amministrative;
- comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Presidente dell'Unione e della Giunta;
- mozioni;
- ordini del giorno;
- question time di attualità;
- interrogazioni.

2. Spetta al Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale, alla Giunta, ai consiglieri dell'Unione e ai cittadini secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno ed interrogazioni presentate dai consiglieri dell'Unione Comunale, si osserva quanto stabilito dagli artt.16, 17, 18, 19.
5. Il resoconto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell'Ordine del Giorno, pur con la necessaria concisione, evitando terminologie ambigue e/o improprie e con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.49. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art.32 - Avviso di convocazione-consegna-modalità

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'Ordine del Giorno, è pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso ai Consiglieri, di norma mediante PEC o altro mezzo che garantisca comunque il riscontro dell'avvenuta trasmissione, esonerando l'Amministrazione da responsabilità per il mancato funzionamento o la non attivazione dell'apparecchio ricevente. I Consiglieri pertanto si impegnano a fornire all'ufficio preposto i dati necessari per la regolare convocazione.

2. Copie dello Statuto e del regolamento del Consiglio sono inviate, in formato digitale, a cura del Segretario dell'Unione, a tutti i Consiglieri eletti, in occasione della notifica dell'elezione, e ai subentranti in caso di surrogazione.

Art.33 - Avviso di convocazione-consegna-termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 4 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze d'urgenza la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 24 ore prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio dell'Unione Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art.34 - Ordine del giorno-pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e d'urgenza è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione Comunale rispettivamente nei 4 giorni e nelle 24 ore precedenti quello della riunione. Il Segretario dell'Unione Comunale verifica che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'albo dell'Unione Comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri dell'Unione, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria dell'Unione Comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al revisore dei conti;
- al difensore civico se istituito;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento.

4. Spetta al Presidente del Consiglio adoperarsi per assicurare la maggiore diffusione possibile dell'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno, del luogo, della data e dell'ora della convocazione.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 35 – Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti posti all'O.d.G. devono essere depositati ed a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria dell'Unione Comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nelle 72 ore precedenti. I suddetti atti, altresì, sono messi a disposizione degli stessi consiglieri mediante caricamento degli stessi su apposita area web riservata. Gli atti possono essere inviati in formato digitale o caricati nell'apposita area riservata ai consiglieri. A ciascun gruppo consiliare, salvo casi particolari, può essere consegnata una sola copia cartacea degli atti oggetto dell'adunanza consiliare o di commissione, stampata su carta riciclata fronte retro.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario dell'Unione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n.267, corredata di tutti i documenti necessari per

consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere puo' consultarli.

5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto dell'Unione Comunale, del Regolamento del Consiglio dell'Unione Comunale devono essere comunicate ai Capigruppo dell'Unione almeno 10 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.

7. Nel caso delle adunanze convocate in via d'urgenza il deposito degli atti è contestuale all'inoltro dell'avviso di convocazione di cui agli artt.30 e 33.

8. Il regolamento di contabilita' stabilisce il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri dell'Unione Comunale tutti gli atti di natura contabile e finanziaria previsionali e programmatici che, dallo stesso Consiglio, devono essere approvati.

Tali atti sono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri, i quali possono presentare emendamenti entro il decimo giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei Bilanci.

9. Il regolamento di contabilita' stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri dell'Unione Comunale il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri.

Art.36 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in prima convocazione, non puo' deliberare se non interviene almeno la meta' dei consiglieri assegnati all'Unione.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario dell'Unione Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 37 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei

presenti, e' pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima, e come tale, va espressamente convocata.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno dopo 24 ore e non oltre 15gg. dopo la seduta di prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei membri del Consiglio.

4. Per la seduta di seconda convocazione, ai fini della sussistenza del quorum strutturale necessario a rendere valida la seduta, è necessaria la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati all'Unione.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalita' previste per la prima convocazione.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso puo' essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformita' a quanto stabilito dall'art. 42 del presente regolamento.

9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Art. 38 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.39.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque puo' assistere alle adunanze.
3. Per le finalità documentali dell'Unione, nonché al fine di garantire la massima trasparenza, nelle sedute pubbliche sono consentite registrazioni con mezzi audio o audiovisivi, che sono conservate nell'ufficio di segreteria per almeno due mesi.
4. Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dell'Unione Comunale, agli organi di informazione debitamente registrati ai sensi di legge, è consentita la ripresa o la registrazione sonora delle sedute pubbliche, in misura totale o parziale, mediante l'utilizzo di qualsivoglia tipologia di dispositivo, nei soli casi in cui deve essere garantito il diritto di cronaca in relazione a fatti o episodi di rilevante attualità.
5. In caso di inottemperanza, dopo una prima diffida, il Presidente dispone l'allontanamento dei soggetti inadempienti dalla sala delle sedute, avvalendosi della Polizia Municipale o di altra forza pubblica.

Art. 39 – Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio dell'Unione Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento del comportamento di persone e nelle ipotesi in cui il Consiglio lo disponga con apposita dichiarazione esponendone nel deliberato i motivi circostanziati.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario, il vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 40 – Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri dell'Unione Comunale, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali e singoli cittadini interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio dell'Unione Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Non potranno altresì essere deliberate mozioni o ordini del giorno.

Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 41 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri dell'Unione hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualita' personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non e' consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilita' di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 42 – Ordine della discussione

1. I consiglieri dell'Unione Comunale prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, puo' essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 43 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio dell'Unione Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica puo' entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, puo' ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprendera' il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sara' riconvocato, con le modalita' stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico

previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 44 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di almeno 3 consiglieri, può invitare nella sala i funzionari dell'Unione Comunale perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 45 - Comunicazioni - – question time - interrogazioni

1. Una volta espletati tutti i punti amministrativi all'o.d.g. il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività dell'Unione Comunale e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma. Ai consiglieri è consentito fare comunicazioni o domande urgenti a Presidente e Giunta, che rispondono qualora sia possibile. Altrimenti la risposta è rimandata al Consiglio dell'Unione Comunale successivo. Il tempo a disposizione non può superare i dieci minuti.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla

interrogazione o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

6. Alla risposta puo' replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

7. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da piu' consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

8. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sara' inviata entro i dieci giorni successivi all'adunanza.

11. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, comprese quelle urgenti, il Presidente fa concludere la discussione di quella che e' a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio dell'Unione Comunale. A tal fine ciascun gruppo potrà presentare non più di n.2 interrogazioni per seduta consiliare.

12. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, non e' iscritta all'ordine del giorno la trattazione di: interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

Art. 46 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio dell'Unione Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti puo' essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non puo' discutere ne' deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che l'inserimento nell'Ordine del Giorno sia accettato unanimemente dal Consiglio.

Art. 47 - Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente del Consiglio, del Presidente dell'Unione o su proposta della Giunta e' lo stesso Presidente, ovvero il Presidente dell'Unione o l'assessore di riferimento. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente da', nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, puo' parlare per non piu' di quindici minuti e intervenire successivamente per non più di cinque minuti.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per non piu' di cinque minuti ciascuno con possibile replica di 5 minuti.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica o controreplica sua dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art.48 - Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si

riferiscono. Sulle relative proposte puo' parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da piu' consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 49 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per piu' di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilita', puo' chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 50 – Sospensione della seduta

1. Uno o più capigruppo possono chiedere al Presidente una breve sospensione della seduta per consultare i propri gruppi su una determinata questione o per concordare tra essi una posizione comune, ovvero per procedere secondo quanto previsto dall'art.26, comma 5, ultimo periodo.
2. Il Presidente è tenuto a concedere la sospensione richiesta se essa non pregiudica la possibilità di concludere la trattazione di affari urgenti, e in ogni caso se ad essa acconsentono tutti i capigruppo. L'orario di sospensione e ripresa della seduta viene riportato a verbale.

3. Il Presidente può altresì concedere la sospensione della seduta per finalità di allattamento di neonato su espressa richiesta da parte di una consigliera presente all'adunanza. L'orario di sospensione e ripresa della seduta viene riportato a verbale.

Art. 51 - Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze e' stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio puo' decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

ADUNANZE IN MODALITA' TELEMATICA

Art. 52 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio dell'Unione Comunale che si svolgono allorquando uno, più o tutti i componenti della seduta, partecipano collegati per videoconferenza attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 53 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la regolarità della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;

- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.

Art. 54 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio dell'Unione Comunale potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.

4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e per chiamata nominativa.

8. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

9. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la regolarità della seduta.

10. Il Presidente e il Segretario dell'Unione Comunale possono prendere parte alla seduta del Consiglio collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.

11. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

12. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

13. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 55 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Capo VII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE COMUNALE

IL VERBALE

Art. 56 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario dell'Unione Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 57 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze e' l'atto pubblico che documenta la volonta' espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio dell'Unione Comunale.

2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario, sotto la sua responsabilita', il vice Segretario o altro dipendente dell'Unione dallo stesso designato.
3. Tali soggetti possono avvalersi dell'ausilio di sistemi di registrazione magnetica o comunque di sistemi riferiti a nuove tecnologie, al fine esclusivo di supporto per la redazione sintetica della discussione. Detta registrazione, non costituisce documento amministrativo, ma mero ausilio riconducibile a semplici appunti. Per quanto riguarda la conservazione dei suddetti nastri si rinvia a quanto previsto all'art.48 comma 3.
4. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio o immediatamente dopo la lettura.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario dell'Unione Comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere, o comunque un partecipante di diritto al Consiglio dell'Unione Comunale, che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Il verbale delle adunanze e' firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario e dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 58 - Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri negli stessi termini previsti per il deposito degli atti da sottoporre al Consiglio dell'Unione Comunale.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all' unanimita'.
3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non e' ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarieta' possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non piu' di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino sono depositati nell'archivio dell'Unione Comunale a cura del Segretario.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri e' disposto dal Segretario.

Titolo IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 59 - Criteri e modalita'

1. Il Consiglio dell'Unione Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attivita', con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale dell'Unione Comunale, comprendente lo Statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che stabiliscono la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione.
2. Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
 3. Il Consiglio puo' stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attivita' degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.
 4. Il Consiglio puo' esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbiano segnalato la necessita' per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attivita' dell'Unione Comunale.

Capo II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 60- Criteri e modalita'

1. Il Consiglio dell'Unione Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalita' stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilita'.
2. Il Consiglio verifica, attraverso le relazioni e le rilevazioni effettuate dalla ragioneria dell'Unione e dal sistema interno di controllo, l'andamento della gestione sotto i profili economico, finanziario ed organizzativo, lo sviluppo dei piani d'investimento e la coerenza dell'attivita' dell'organizzazione dell'Unione Comunale con gli indirizzi dal Consiglio stesso programmati.
3. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno di una adunanza del Consiglio da tenersi entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata la relazione e l'argomento di cui al

precedente comma, sul quale riferisce il Presidente e, se richiesto, il responsabile del servizio di controllo di gestione. Gli atti relativi sono trasmessi dieci giorni prima dell'adunanza ai capi gruppo, alla competente commissione consiliare permanente e depositati in visione ai consiglieri dal giorno di convocazione dell'adunanza.

4. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio dell'Unione Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) riferendo immediatamente al Consiglio in merito a gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente;

e) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;

f) redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, nella quale attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa;

g) partecipando, se richiesto, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio dell'Unione relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, inoltre, tutte le volte che lo stesso lo riterrà necessario per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal difensore civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Titolo V

LE DELIBERAZIONI
Capo I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 61 - La competenza esclusiva

1. Il Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.42 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267, e in ordine alle materie attribuite all'Unione medesima dallo Statuto ed in particolare dall'allegato A).

2. Il Consiglio dell'Unione Comunale non puo' delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 42 del T.U.E.L. 18/8/2000 n.267, limitatamente alle variazioni di bilancio.

Capo II
LE DELIBERAZIONI

Art. 62 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio dell'Unione Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia di mero indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

3. Il Segretario dell'Unione Comunale sovrintende all'istruttoria della deliberazione effettuata dai responsabili di servizio e ha cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio dell'Unione tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso e' sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere dell'Unione, precisandone i motivi.

5. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

6. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art.49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n.267 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dall'Unione e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 63 - Approvazione - revoca - modifica

1. Il Consiglio dell'Unione Comunale approvandole con le modalita' di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio dell'Unione Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio dell'Unione Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione gia' adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III

LE VOTAZIONI

Art. 64 - Modalita' generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri dell'Unione e' effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalita' di cui ai successivi articoli 65 e 66.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei comportamenti di persone.
4. Non si puo' procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non puo' aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimita' della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni e' il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformita' a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalita':

a) Per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a votare per primi gli emendamenti modificativi e/o soppressivi. Discussi e votati i suddetti emendamenti il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) Per i bilanci il Presidente invita i consiglieri a votare per primi gli emendamenti modificativi e/o soppressivi. Discussi e votati i suddetti emendamenti il testo definitivo del bilancio viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

9. Quando e' iniziata la votazione non e' piu' consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalita' della votazione in corso.

Art. 65 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano peralzata di mano o peralzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalita' con la quale la stessa sara' effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. I Consiglieri che non prendono parte alla votazione senza dichiarare l'astensione si considerano assenti e non concorrono alla formazione del numero necessario alla legalità dell'adunanza o alla legittimità della votazione, secondo quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.

Art. 66 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.

Art. 67 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, previsti dall'art.17, 4° comma dello statuto, sulla scorta di apposita previsione di legge ed a mezzo di schede o di palline.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalita' della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere puo' essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinche' ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o piu' nominativi gia' definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.

9. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.

10. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

11. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

12. Nel caso di irregolarita' e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

13. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 68 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari, la maggioranza assoluta e' data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da' un numero superiore di una unita' al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare il raggiungimento del numero legale per la seduta.

4. In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata. La votazione infruttuosa per parita' di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non puo', nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Puo' essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 69 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio dell'Unione Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

La clausola di immediata esecutività inserita nella proposta di deliberazione deve recare la motivazione puntuale a sostegno della clausola medesima.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 - Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, sostituendo integralmente il precedente regolamento avente il medesimo oggetto.

2. Una copia del regolamento dovrà essere consegnata a ciascun Consigliere in carica e una copia dello stesso regolamento dovrà altresì essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio dell'Unione Comunale.

3. Il Presidente del consiglio comunale dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali l'Unione partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.

4. Il Segretario dispone l'invio di copia del Regolamento ai Dirigenti e ai Responsabili degli Uffici e Servizi dell'Unione Comunale.

5. L'abrogazione o modificazione del presente Regolamento avvengono secondo le modalità stabilite dalle Leggi e dallo Statuto.